



Determina presidenziale n. 19/2025 del 12/06/2025

Affidamento dell'incarico all'avv. Margherita Patrignani al fine di rappresentare e difendere l'Ordine innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in ogni fase e grado nel procedimento n. 11724/2025 R.G. promosso da *Omissis* avverso la sentenza n. 436/2025 della Corte d'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile

**La sottoscritta Luana Valletta
in qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna**

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale *"Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine"*;

Visto il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 47 del 22/04/2025;

Visto il Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, adottato con Delibera n. 25 del 01/04/2025;

Premesso che con delibera n. 151 del 17/06/2023, il Consiglio irrogava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di sei mesi al dott. *Omissis*, nato a Vittoria (RG) il 27/06/1960.

Premesso che in data 06 Ottobre 2023 è stato notificato allo scrivente Ordine Professionale il ricorso presentato dall'Avv. Luca Bauccio, per conto del dott. *Omissis*, avverso la delibera di sanzione n. 151/2023 sopra citata;

Premesso che il Consiglio con delibera n. 227 del 9/11/2023 ha deciso di costituirsi in giudizio nel ricorso presentato dal dott. *Omissis*, dando mandato al Tesoriere per l'affidamento di apposito incarico ad un consulente legale che assista l'Ordine;

Richiamata la determina del Tesoriere n. 47 del 30/11/2023 con la quale si procedeva all'affidamento all'avv. Margherita Patrignani per difendere l'Ordine nel ricorso sopra menzionato;

Premesso che, come da comunicazione dell'Avv. Patrignani, ns. prot. E24-977 del 4/3/2024, il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso presentato dal dott. *Omissis*, confermando la delibera impugnata e condannando il ricorrente a rifondere le spese legali;

Premesso che il dott. *Omissis* ha presentato appello avverso il provvedimento del giudice di primo Grado, come da comunicazione dell'Avv. Patrignani, ns. prot. n. E24-1811 del 21/05/2024;

Premesso che con determina n. 04 del 18/06/2024, il Tesoriere procedeva ad incaricare l'avv. Margherita Patrignani per difendere l'Ordine nel ricorso in appello presentato dal dott. *Omissis*;

Premesso che la Corte d'Appello di Bologna ha rigettato il ricorso sopra citato, come da comunicazione a noi notificata l'11/03/2025, ns. prot. n. E25-1123;

Visto il ricorso in Cassazione presentato dal dott. *Omissis* avverso la sentenza della Corte d'Appello sopra citata, notificato a questo Ordine il 23/5 u.s., ns. prot. n. E25-1869;

Dato atto che un eventuale controricorso va depositato, ai sensi del nuovo art. 370 cpc, entro 40 giorni dalla notifica del ricorso;

Rilevata l'esigenza pertanto di procedere urgentemente ad un nuovo affidamento ad un legale di fiducia che difenda l'Ordine innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in ogni fase e grado, nel procedimento n. 11724/2025 R.G. promosso dal dott. *Omissis*;



Tenuto conto quindi che l'Avv. Margherita Patrignani ha maturato esperienza in materia e ha già difeso con successo questo Ordine nei precedenti gradi di giudizio e che, pertanto, tale incarico risponde ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico e considerato che la stessa è Patrocinante in Cassazione.

Richiamato l'art. 56 del Dlgs 36/2023;

Considerato che per il contratto d'opera professionale tra l'avvocato ed il cliente Ente pubblico, relativo ad una specifica controversia, non trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023, come dispone l'art. 56 dello stesso Decreto, il quale ha inserito nel novero dei contratti esclusi dall'applicazione del Nuovo Codice dei contratti pubblici, i Servizi Legali tra i quali quello di "1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali"

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto che è stato quindi chiesto un preventivo all'Avv. Margherita Patrignani, che qui si intende integralmente richiamato, e che l'offerta pervenuta in data 28/05/2025 per la difesa nel procedimento sopra citato, prevede un compenso professionale tabellare di euro € 4.727,00 oltre oneri e accessori di legge, determinato sulla base del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, Competenza: corte di cassazione. Valore della causa: indeterminabile - complessità media;

Considerato che il costo indicato nel preventivo sopra citato è pari ad € 4.727,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22% = € 6.897,26;

Sentita la Tesoriera;

Accertato che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2025, come voce di costo da imputare sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative e che la disponibilità finanziaria sul pertinente del bilancio 2025 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Dato atto che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG, tramite il Sistema PCP scheda P3-1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

determina

- l'affidamento dell'incarico all'Avv. Margherita Patrignani, Patrocinante in Cassazione, per la difesa dell'Ordine innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, in ogni fase e grado, nel procedimento n. 11724/2025 R.G. promosso dal dott. *Omissis* al costo complessivo di € 4.727,00 + spese generali 15% + cassa Avvocati 4% + IVA 22% = € 6.897,26;
- Di assumere l'impegno di spesa pari ad € 6.897,26 complessivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2025, sul capitolo n. 14.11 – Consulenze legali e amministrative;
- di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.



- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG, tramite il Sistema PCP scheda P3-1 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;
- Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..
- Di ratificare il presente provvedimento al primo Consiglio utile.

Bologna, 12/06/2025

La Presidente
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott.ssa Luana Valletta)

Documento firmato digitalmente